DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2011

del 20 maggio 2011

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2011 del 1º aprile 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque [4].

(5) La direttiva 2008/105/CE abroga, a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive del Consiglio 82/176/CEE [5], 83/513/CEE [6], 84/156/CEE [7], 84/491/CEE [8] e 86/280/CEE [9], che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 22 dicembre 2012,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1) ai punti 8 (direttiva 82/176/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 83/513/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 84/156/CEE del Consiglio) e 11 (direttiva 84/491/CEE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32008 L 0105**: Direttiva 2008/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).»;

2) ai punti 12 (direttiva 86/280/CE del Consiglio) e 13ca (direttiva 2000/60/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 L 0105**: Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).»;

3) dopo il punto 13cab (decisione 2008/915/CE della Commissione) sono aggiunti i punti seguenti:

«13cac. **32005 D 0646**: Decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1).

13cad. **32008 L 0105**: Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

[1] GU L 171 del 30.6.2011, pag. 44.
[2] GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1.
[3] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.
[4] GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36.
[5] GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.
[6] GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.
[7] GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.
[8] GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.
[9] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

13cae. **32009 L 0090**: Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).»;

4) il testo dei punti 8 (direttiva 82/176/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 83/513/CEE del Consiglio), 10 (direttiva 84/156/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 84/491/CEE del Consiglio) e 12 (direttiva 86/280/CE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 22 dicembre 2012.

Articolo 2

I testi della decisione 2005/646/CE e delle direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 maggio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.